

DECRETO N. 75 DEL 17 MAGGIO 2021

OGGETTO: istanze per la concessione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione di cui all'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre 2019, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019 - Approvazione degli elenchi di beneficiari ammessi –Ventitreesimo stralcio.

PREMESSO CHE:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2019, pubblicata in G.U.R.I. il 18 novembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza nel territorio del Comune di Venezia interessato dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019;
- con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 616 del 16 novembre 2019 recante: "Disposizioni urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del comune di Venezia, il Sindaco della Città di Venezia è stato nominato Commissario Delegato;
- il Commissario Delegato:
 - o con Ordinanza n. 1 del 19 novembre 2019 ha – tra l'altro – costituito la struttura commissariale di supporto, individuandone i componenti con le relative funzioni;
 - o con Ordinanza n. 2 del 28 novembre 2019, ha approvato gli avvisi che disciplinano i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi per l'immediato sostegno alla popolazione e, con successiva propria Ordinanza del 20 dicembre 2019, ha prorogato i termini di presentazione delle domande e della relativa documentazione, rispettivamente al 30 gennaio e 30 aprile 2020;
 - o con Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020 ha accertato nel quadro economico della contabilità commissariale la somma di € 84.047.295,59 di cui alla DCM del 13 febbraio 2020, dei quali € 42.023.628,79 effettivamente riscossi tra cui sono compresi euro 46.953.619,00 destinati al finanziamento dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione di cui all'art. 25 comma 2 lettera C del d.lgs. n. 1 del 2018 ed in attuazione all'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre 2019 e all'OCDPC n. 616/2019;
 - o con ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020 ha approvato gli indirizzi per la liquidazione delle istanze per la concessione dei suddetti contributi;
 - o con Ordinanza n. 11 del 24 luglio 2020 ha approvato la modalità di liquidazione dei contributi per l'immediato sostegno alla popolazione di cui all'Ordinanza Commissariale n. 2 del 28 novembre 2019, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 616/2019, consistente nella facoltà di delegazione di pagamento ex art. 1269 Codice civile, a favore dei fornitori dei soggetti richiedenti;

PRESO ATTO CHE:

con la suddetta ordinanza n. 9 il Commissario delegato ha, tra l'altro, disposto che:

- a) la conclusione e conseguente liquidazione dei procedimenti relativi alle istanze per l'immediato sostegno alla popolazione ed alle attività sociali, di culto, economiche e produttive di cui all'art. 25 c. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 1/2018, attivati con Ordinanza commissariale n. 2/2019, è eseguita anche per stralci funzionali, tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, per le quali l'interessato abbia espressamente dichiarato di aver concluso le integrazioni documentali;
- b) è autorizzata la liquidazione delle singole istanze di contributo allo stato attuale dell'allegata documentazione comprovante la spesa e, quindi, anche in misura parziale rispetto all'importo complessivamente richiesto, in deroga quindi a quanto riportato nell'art. 5 degli allegati 1 e 3 della propria Ordinanza 2/2019, purché la documentazione fiscale già regolarmente allegata corrisponda



ad almeno il 30% della spesa complessiva stimata, restando fermo il termine di cui al punto 1) del 31 ottobre 2020 per l'allegazione dell'ulteriore documentazione;

ATTESO, INOLTRE CHE:

con la sopra citata Ordinanza n. 9 si è provveduto a:

- approvare la direttiva portante *“Procedura per l’istruttoria delle domande di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione e per l’immediata ripresa delle attività sociali di culto, economiche e produttive”*, parte integrante e sostanziale al provvedimento, la cui procedura è strutturata nelle seguenti fasi:
 - a. Fase Pre-istruttoria;
 - b. Fase Istruttoria;
 - c. Fase di Validazione;
 - d. Fase di Approvazione, Pubblicità degli atti e Liquidazione dei contributi;
 - e. Fase dei Controlli;
- nominare i responsabili del procedimento e della sua fase istruttoria, disciplinandone le rispettive modalità operative, anche relativamente al personale addetto e alle attività di istruttoria, verifica e controllo delle istanze presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 2/2019;

CONSIDERATO CHE:

- al termine della procedura, conclusa con esito favorevole, di ogni stralcio di domande in numero ritenuto congruo dai responsabili del procedimento in accordo con il coordinatore della struttura commissariale, i responsabili del procedimento trasmettono al Commissario delegato il prospetto degli ammessi al contributo, completo degli elementi necessari a comprovarne il diritto, proponendone la relativa liquidazione;
- in esito alla proposta di liquidazione, è stabilito che il Commissario delegato proceda:
 - ad approvare con propri Decreti gli elenchi degli ammessi a contributo, quali stralci del relativo intervento;
 - a trasmetterli al Comune di Venezia per la successiva attività di pagamento, ed al Capo Dipartimento della Protezione Civile;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

con la sopracitata ordinanza n. 11 il Commissario delegato ha, tra l’altro, disposto che:

- tenuto conto dell’emergenza nazionale da “COVID-19”, nonché della novità assoluta sull’intero territorio nazionale della procedura oggetto dell’ordinanza n. 11, con la quale per la prima volta vengono autorizzate in modo contestuale, la fase dell’ammissione delle domande di contributo e quella della liquidazione delle domande supportate da idonea documentazione contabile, risultava opportuno offrire la facoltà – su istanza del soggetto richiedente – di procedere alla liquidazione mediante pagamento diretto da parte della struttura commissariale all’operatore economico fornitore del bene e del servizio come comprovato dall’apposita documentazione allegata all’istanza, mediante la delega di pagamento di cui all’art. 1269 c.c., al fine di consentire maggiore snellezza e medesima, se non superiore, certezza nei flussi di destinazione delle risorse;
- la procedura finora attuata non avrebbe mutato con la facoltà, da parte dell’istante interessato, di richiedere alla struttura commissariale di erogare direttamente al soggetto o ai soggetti creditori (imprese fornitrici di beni o lavori come comprovati nella documentazione di cui all’istanza di contributo), l’importo delle spese già ritenute ammissibili ed intestate al soggetto richiedente o ad uno dei componenti del nucleo familiare, secondo, appunto lo schema civilistico della delegazione di pagamento di cui all’art. 1269 del Codice Civile, a partire da soglie di contributo da considerarsi meritevoli di delega verso i fornitori;



ATTESO INOLTRE CHE:

- con comunicazione prot. n. 36094 del 22 giugno 2020, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato di non osservare circa la modalità di delegazione di pagamento, come esposta nella richiesta di questo Commissario in data 16 giugno 2020, prot. n. 2073;
- la Struttura Commissariale, ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto secondo quanto stabilito dall'Ordinanza n. 9 del 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze Commissariali vigenti, accetterà la richiesta di delega e provvederà alla verifica dell'ammissibilità delle fatture allegata, osservando per la liquidazione delle fatture allegata le seguenti modalità:
 - se l'istante è un privato, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;
 - se l'istante è un soggetto IVA (per il quale, quindi, l'IVA non è un costo, in quanto compensabile) che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, provvede preventivamente al versamento dell'IVA al fornitore, dando prova del pagamento effettuato, e quindi viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, al netto dell'IVA;
 - se l'istante è un soggetto IVA che svolge attività sociali, di culto, economiche e produttive, ma il cui regime fiscale non consente che l'IVA sia recuperabile a norma della legislazione vigente, come dichiarato dall'istante nella domanda presentata, viene liquidato l'importo del contributo ritenuto ammissibile direttamente al soggetto o ai soggetti creditori dell'istante medesimo, comprensivo di IVA;
- la Struttura Commissariale, ferme restando le verifiche amministrative e contabili già in atto sulla conformità dell'istanza e fermo il termine del 31 ottobre disposto con l'Ordinanza n. 8 del 6 aprile 2020 sopra richiamata, accetterà la richiesta di delegazione di pagamento anche per quei richiedenti che hanno segnalato di liquidare la pratica allo stato della documentazione inserita agli atti;

RICHIAMATO CHE:

- successivamente all'erogazione dei contributi in oggetto, in relazione ai dati della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato, sulla base di quanto stabilito dal D.P.R. n. 445/2000, nella fase di controllo i responsabili del procedimento assicureranno un ulteriore controllo nella misura di almeno il 5%, delle domande liquidate, anche tramite sopralluoghi diretti, ed in particolare anche in relazione alla veridicità delle informazioni fornite, ed avvalendosi altresì di ulteriore personale della struttura commissariale o a tal fine temporaneamente distaccato del Comune e della Città metropolitana di Venezia;
- dovrà essere assicurato l'accesso immediato e diretto alla piattaforma di gestione dei contributi in oggetto al personale del Corpo della Guardia di Finanza individuato dal Comandante Provinciale, ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Commissario Delegato, in data 4 dicembre 2019, per consentire ogni più ampia modalità di verifica che il Corpo intenderà attuare;

CONSIDERATO CHE:

- con proprio atto di validazione del 6 maggio 2021 i soggetti responsabili del procedimento, in attuazione della citata ordinanza n. 9, hanno concluso i procedimenti e validato i relativi esiti, riferiti a domande nel numero di 110 (privati: 56; attività sociali di culto, economiche e produttive: 52; richieste di delegazione di pagamento: 2, di attività sociali di culto, economiche e produttive), corrispondenti al complessivo importo di € 588.816,11 (privati: € 141.059,60; attività sociali di culto, economiche e produttive: € 413.427,55; richieste di delegazione di pagamento: 34.328,96, per attività sociali di culto, economiche e produttive);
- i responsabili del procedimento, in esito all'attività di cui al punto precedente, hanno trasmesso il prospetto degli ammessi al contributo – Ventitreesimo stralcio – privati ed attività sociali di culto, economiche e produttive, in data 6 maggio 2021, proponendone la relativa liquidazione, come da **allegato 1** al presente decreto;



TUTTO CIÒ PREMESSO

DECRETA

- di approvare il prospetto degli ammessi al contributo riferito al Ventitreesimo stralcio delle istanze di cui all’Ordinanza commissariale n. 2/2019, sia per l’immediato sostegno ai nuclei familiari, che per la ripresa delle attività, le cui istruttorie si sono concluse con esito favorevole, come da proposta trasmessa in data 6 maggio 2021 dai responsabili del procedimento nominati con Ordinanza commissariale n. 9/2020, dando atto che il prospetto di cui all’allegato 1 al presente provvedimento riporta n. 110 (privati: 56; attività sociali di culto, economiche e produttive: 52; richieste di delegazione di pagamento: 2, di attività sociali di culto, economiche e produttive) soggetti richiedenti il contributo, i dati agli stessi riferiti e i relativi importi;
- di disporre la liquidazione a favore dei singoli soggetti richiedenti, nell’importo a ciascuno concesso, complessivamente corrispondente alla somma di € 588.816,11 (privati: € 141.059,60; attività sociali di culto, economiche e produttive: € 413.427,55; richieste di delegazione di pagamento: 34.328,96, per attività sociali di culto, economiche e produttive), a valere sulle somme accertate alla contabilità commissariale come da Ordinanza n. 8 del 7 aprile 2020;
- di trasmettere al Comune di Venezia il presente decreto, comprensivo dell’allegato, per il conseguente sollecito pagamento;
- che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del Commissario delegato: www.commissariodelegato.venezia.it.

Il Commissario Delegato
Dr. Luigi Brugnaro

Allegati:

- Allegato 1: Quadro riepilogativo soggetti ammessi al contributo - Ventitreesimo stralcio – elenco dei contributi liquidabili a favore di privati ed attività sociali di culto, economiche e produttive.

